

## **TI\_GERICHTE 52.2003.284 vom 9. März 2010**

TI Tribunale d'appello, 2010-03-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2003.284](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.284)

FR: TI\_GERICHTE 52.2003.284 du 9 mars 2010

IT: TI\_GERICHTE 52.2003.284 del 9 marzo 2010

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 46**

PAmM; che, con scritto 8 ottobre 2003, l'insorgente ha chiesto di "rendere effettivo il ricorso cautelare" del 9 settembre 2003, in tal senso rendendo superfluo rispondere in questa sede alle censure mosse dal municipio di \_\_\_\_\_ in merito alla proponibilità di un "ricorso cautelare"; che è questione di merito sapere se \_\_\_\_\_ godeva o meno della legittimazione attiva per impugnare la risoluzione municipale 17 giugno 2003 dinanzi al Consiglio di Stato; che pertanto il ricorso è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmM); che la legittimazione a ricorrere presuppone che l'insorgente sia leso direttamente nei propri interessi legittimi dalla decisione impugnata (art. 43 PAmM); che, secondo costante giurisprudenza, per l'interpretazione dell'art. 43 PAmM ci si può rifare alla giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'art. 103 lett. a OG, al quale la norma cantonale corrisponde in sostanza (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 43 PAmM n. 1, con rinvii); che, secondo la prassi relativa alla suddetta norma, la legittimazione ad agire presuppone, tra le altre cose, l'esistenza per l'insorgente di un interesse pratico e attuale alla modifica o all'annullamento della decisione impugnata, non solo quando è inoltrato il gravame, ma anche quando l'autorità di ricorso si pronuncia nel merito (DTF 118 Ib 356 consid. 1a con riferimenti); che in effetti le autorità di ricorso non hanno il compito di rispondere a quesiti meramente teorici (STF 2 aprile 2003 nella causa 2A.565/2002, consid. 1.2.1.; DTF 122 II 411 consid. 1e; RDAT I-1992 n.60), quand'anche ciò fosse nell'interesse della sicurezza del diritto, come postulato dall'insorgente; che, nel caso di specie, il quesito posto dal ricorrente ha avuto natura prettamente teorica ab origine, poiché a quest'ultimo non sarebbe mai potuta derivare alcuna utilità pratica dall'accoglimento del gravame avverso la risoluzione municipale litigiosa, dato che la stessa - pur avendo annullato delle firme - aveva dichiarato l'iniziativa popolare regolare e ricevibile; che, eccezionalmente, l'istanza giudicante può rinunciare all'esigenza di un interesse pratico ed attuale quando l'impugnativa è proposta contro un atto che determina una controversia suscettibile di ripresentarsi in circostanze analoghe in futuro, qualora vi sia un interesse pubblico sufficientemente importante e la controversia rischierebbe di perdere nuovamente la propria attualità prima che il Tribunale federale possa statuirvi (RDAT I-2001 n. 48 consid. 1d; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 43 PAmM n. 3); che tuttavia questa prassi giurisprudenziale non si attaglia al caso concreto; infatti, essa mira a salvaguardare quelle situazioni in cui è il trascorrere stesso del tempo a rendere priva d'oggetto - prima che la stessa possa essere decisa - una controversia suscettibile di ripresentarsi in futuro; che il semplice fatto che la situazione sia passibile di ripresentarsi in

circostanze analoghe in avvenire nulla muta all'assunto; infatti, soltanto qualora l'annullamento delle firme comportasse la dichiarazione d'invalidità ed irricevibilità di un'iniziativa popolare, al ricorrente gioverebbe l'annullamento dell'ipotetica risoluzione municipale; che, peraltro, in tal caso - come correttamente rilevato dallo stesso insorgente - egli avrebbe un interesse pratico ed attuale a tutti gli effetti; ed in tale ipotetica circostanza l'autorità di ricorso avrebbe l'occasione ed il tempo per entrare nel merito e dirimere la controversia; che, pertanto, il Consiglio di Stato a ragione ha ravvisato la mancanza di un interesse degno di protezione in capo all'insorgente, dichiarando l'irricevibilità del ricorso; che è pur vero che il Consiglio di Stato avrebbe potuto, a titolo abbondanziale, rispondere al quesito del ricorrente; tuttavia ciò rimane una mera facoltà dell'Esecutivo cantonale; che, in considerazione delle particolari circostanze e della motivazione ideale che ha spinto il ricorrente, questo Tribunale preleva una tassa di giustizia particolarmente ridotta (art. 28 PAm); che al comune di \_\_\_\_\_ non vengono assegnate ripetibili, perché non le ha richieste e non è rappresentato da un legale iscritto all'albo (art. 31 PAm); Per questi motivi, visti gli 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 46 PAm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 250.-- è a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.